



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta in data 29/09/2023 al n. 697 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 18/12/2023

PROMOSSA DA

CAVALCANTE FRANCO, con l'avv. Mascheretti Giovanni Battista

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del ministro *pro tempore*, con la dott. Silvia Tacus giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato

RESISTENTE

OGGETTO: "riconoscimento retribuzione professionale docenti"

CONCLUSIONI

Per la parte ricorrente: "Nel merito, in via principale: - per tutto quanto esposto in fatto e in diritto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il pagamento della retribuzione professionale docente nella misura di € 7.738,44 (diconsi euro settemilaseicentoquattordici/57) o del diverso importo che sarà stato accertato in causa; - per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento a favore del ricorrente dell'importo di € 7.738,44 (diconsi euro settemilaseicentoquattordici/57) o del diverso importo che sarà stato accertato in causa; - con ogni conseguente ed ulteriore statuizione per l'accoglimento delle superiori domande, anche previa riqualificazione giuridica delle stesse; - In ogni caso: con la rivalutazione delle somme, ai sensi del disposto degli articoli 429 c.p.c. e 150 disp. att., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli

interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso *“è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”*. In via istruttoria: come da ricorso”. Per la parte resistente: “Nel merito: dichiarare inammissibile e/o respingere nel merito la domanda avversaria siccome generica e infondata in fatto e diritto. Spese rifuse. In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29/09/2023 Cavalcante Franco ha dedotto di essere stato utilizzato dal Ministero dell'Istruzione in attività di docenza con contratti a tempo determinato dall'anno 2019, per un totale di 1304 giorni, al netto delle assenze per malattia, e di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola, corrisposta unicamente ai docenti di ruolo o ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

La difesa della ricorrente sosteneva, quindi, di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi a tempo indeterminato o che avevano ricoperto supplenze annuali, avendo reso di fatto un sostegno al miglioramento del servizio scolastico non dissimile da quello delle categorie di docenti sopraccitate.

In particolare, il ricorrente lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancita dalla normativa comunitaria (art. 4 Direttiva CEE 1999/1970, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna.

Il ricorrente ha, quindi, chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato in forza dei sopraccitati contratti a tempo determinato, con conseguente condanna del Ministero

al pagamento delle differenze retributive, quantificate nella somma lorda di € 7.738,44, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Costitutosi in giudizio il Ministero resistente ha, invece, insistito per il rigetto della domanda avversaria, deducendo che la retribuzione professionale docenti costituiva un compenso accessorio riconosciuto unicamente ai docenti che dall'inizio dell'anno svolgevano funzioni propedeutiche alla programmazione, attraverso le quali potevano attuarsi gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa (redazione e variazione annuale del PTOF e dei Piani per l'Inclusione, ecc.) e che, di conseguenza, doveva ritenersi giustificato il differente trattamento dei docenti con supplenze inferiori all'anno.

In relazione al *quantum* richiesto, il Ministero convenuto evidenziava che l'importo eventualmente dovuto era pari ad euro 7.401,05 lordi, al netto di quanto trattenuto per i giorni di assenze.

La causa era istruita solo documentalmente, vertendo su questioni di puro diritto.

Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.12.2023.

All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.

Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

È pacifico in causa, in quanto non contestato e provato documentalmente, che il ricorrente ha svolto delle supplenze dall'8/01/2019 al 14/06/2019, il 15/06/2019, dal 12/09/2019 al 13/06/2020, dall'1/09/2020 al 10/06/2021, dall'11/06/2021 al 12/06/2021, dall'11/06/2021 al 21/06/2021, dall'1/09/2021 all'11/06/2022, dal 13/06/2022 al 14/06/2022, dal 15/06/2022 al 16/06/2022, dall'1/09/2022 al 10/06/2023, dal 12/06/2023 al 14/06/2023, e rivendica il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti, pacificamente a lui non corrisposta.

L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito, infatti, la "retribuzione professionale docenti", prevedendo al comma 1 che: *"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce*

retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.

Da tali disposizioni – sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l’entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del TFR – emerge che si tratta di un emolumento di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n. 17773/2017).

Trattandosi di emolumento che rientra nelle “condizioni di impiego”, trova applicazione la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha affermato che: a) la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-286/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), *“non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”* (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della

clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione, che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

A conclusioni diverse non può condurre nemmeno la pronuncia della Corte di Giustizia Motter C466-17 del 20.09.18, che riguarda la differente questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e che, in ogni caso, ribadisce la necessità che la disparità di trattamento tra personale di ruolo e docenti a tempo determinato risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.

Ciò premesso, deve escludersi che il ricorrente, quale supplente temporaneo assunto per ragioni sostitutive per la quasi totalità degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, non abbia reso prestazioni equivalenti a quelle del lavoratore sostituito.

Sul punto il Ministero si è limitato ad allegare che tale compenso debba riconoscersi unicamente ai docenti che dall'inizio dell'anno svolgono funzioni propedeutiche alla programmazione attraverso cui si attuano gli eventuali apporti innovativi e migliorativi all'azione educativa.

Si ritiene tuttavia che tale giustificazione non possa costituire quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate - che possono legittimamente essere poste alla base della diversità di trattamento tra assunti a tempo indeterminato o con supplenza annuale e supplenti temporanei, in quanto anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.

Posta la mancanza di ragioni obiettive che giustificano la diversità di trattamento, l'interprete deve preferire, tra più opzioni ermeneutiche astrattamente possibili, quella

che armonizza la disciplina contrattuale con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito anche dall'art. 6 D.Lgs. n. 368/2001.

Pertanto, come evidenziato dalla Suprema Corte, si deve ritenere che *“le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell’art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all’individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell’ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» (cfr. Cass. n. 20015/2018).*

Tali principi sono stati di recente ribaditi anche da Cass. n. 6293/2020, la quale ha evidenziato che risulta *“conforme alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell’art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l’esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all’art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale*

accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio".

Deve essere, quindi, accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 CCNL comparto scuola in relazione al servizio prestato dall'8/01/2019 al 14/06/2019, il 15/06/2019, dal 12/09/2019 al 13/06/2020, dall'1/09/2020 al 10/06/2021, dall'11/06/2021 al 12/06/2021, dall'11/06/2021 al 21/06/2021, dall'1/09/2021 all'11/06/2022, dal 13/06/2022 al 14/06/2022, dal 15/06/2022 al 16/06/2022, dall'1/09/2022 al 10/06/2023, dal 12.06.2023 al 14.06.2023,.

Sul punto si evidenzia che il Ministero convenuto ha contestato la quantificazione operata dal ricorrente, rappresentando che l'importo eventualmente da corrispondere sarebbe pari ad euro 7.401,05 lordi e la difesa attorea non ha indicato per quali motivi questo diverso conteggio, che tiene conto delle disposizioni normative che regolano la materia menzionate nella memoria di costituzione, sarebbe errato.

Pertanto, il Ministero convenuto deve essere condannato a pagare le differenze retributive come quantificate in memoria difensiva, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ogni singola posta al saldo effettivo.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, pertanto, integralmente poste a carico di parte resistente.

Per la loro quantificazione occorre dare applicazione al DM 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di valore di riferimento, tenendo conto del fatto che non è stata svolta attività istruttoria eccetto per l'esame della documentazione dimessa dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

- 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in relazione al servizio prestato dall'8/01/2019 al 14/06/2019, il 15/06/2019, dal 12/09/2019 al 13/06/2020, dall'1/09/2020 al 10/06/2021, dall'11/06/2021 al 12/06/2021, dall'11/06/2021 al 21/06/2021, dall'1/09/2021 all'11/06/2022, dal 13/06/2022 al 14/06/2022, dal 15/06/2022 al

16/06/2022, dall'1/09/2022 al 10/06/2023, dal 12.06.2023 al 14.06.2023, in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;

- 2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento in favore del ricorrente Cavalcante Franco delle conseguenti differenze retributive, pari ad € euro 7.401,05 lordi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- 3) condanna il Ministero resistente alla integrale rifusione delle spese del presente procedimento, che si liquidano in € 118,50 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.

Udine, 18/12/2023

Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli